

FEDERAZIONE REGIONALE **DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE** **- S T A T U T O -**

(redatto l'11/11/1976 e modificato il 12/11/1982, il 5/12/2000, il 27/02/2006, revisione in materia fiscale adottata il 17/12/2014)

Art. 1 - Costituzione

Gli Ordini degli Ingegneri delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, nel prosieguo detti Ordini-Membri, con il presente atto, istituiscono la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche.

Art. 2 - Finalità

La Federazione Regionale svolge, ferma restando l'autonomia dei singoli Ordini provinciali e limitatamente al territorio regionale, una funzione di coordinamento degli Ordini provinciali della Regione e di rappresentanza degli stessi presso le istituzioni ed organismi regionali in corenza con la legge 22/05/1971 n.345 e successive modifiche ed integrazioni.

La Federazione agisce di intesa con gli altri analoghi organismi regionali per la soluzione dei problemi di interesse comune e può promuovere iniziative culturali, corsi di formazione, pubblicazioni, conferenze, convegni ed altre manifestazioni per l'aggiornamento degli iscritti agli Ordini Provinciali. Può altresì offrire agli Ordini-Membri ed ai loro associati i propri servizi e la propria assistenza in campo organizzativo, giuridico ed amministrativo.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della medesima Federazione e dagli eventuali fondi costituiti con l'eccedenza di bilancio che l'Assemblea approverà.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a. dalle quote annuali;
- b. dall'utile derivante dalla organizzazione delle iniziative e manifestazioni previste dall'art.2;
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività della Federazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, secondo la volontà dell' Assemblea della Federazione espressa con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Esercizio sociale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio della Federazione predisporrà entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per il successivo esercizio.

Art.5 – Organi, Uffici, Sede.

Sono organi della Federazione Regionale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio.

La sede della Federazione è fissata presso la sede dell'Ordine della provincia capoluogo di Regione, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE - S T A T U T O -

(redatto l'11/11/1976 e modificato il 12/11/1982, il 5/12/2000, il 27/02/2006, revisione in materia fiscale adottata il 17/12/2014)

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea della Federazione è composta dai membri dei Consigli degli Ordini-Membri ed ha le seguenti funzioni:

- a. fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio;
- b. approva entro il primo quadrimestre di ogni anno il bilancio economico e finanziario dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso;
- c. determina le quote annuali per ciascun Ordine, proporzionali al numero degli iscritti al proprio Albo al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- d. delibera, su proposta del Consiglio della Federazione, in merito allo scioglimento o alle modifiche da apportare al presente statuto.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta avanzata da un numero non inferiore ad un quinto dei membri dell'assemblea stessa.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, almeno a distanza di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei componenti, purchè sia rappresentata la maggioranza degli Ordini-membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

E' data comunque facoltà dell'Assemblea di disciplinare con un apposito regolamento la propria attività.

In ogni caso una ratifica delle decisioni del Consiglio di Federazione effettuata, anche disgiuntamente, con apposita delibera a maggioranza da parte dei consigli direttivi di tutti gli Ordini-membri ha a tutti gli effetti la medesima valenza della delibera assembleare come sopra definita, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8.

Art.7 – Il Consiglio

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Federazione con mandato quadriennale.

Il Consiglio è composto da membri di diritto e da membri elettivi:

- sono membri di diritto i Presidenti degli Ordini-membri,
- sono membri elettivi, in ragione di uno per ogni Ordine provinciale, gli iscritti ai singoli ordini designati dai rispettivi Consigli in apposito verbale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, ne dispone la convocazione ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Federazione, cura la corrispondenza e, di intesa con il Presidente, dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa, cura la riscossione ed esegue o autorizza i pagamenti.

Il Consiglio della Federazione attua il coordinamento delle funzioni dei Consigli degli Ordini riuniti nella Federazione quali sono previste dal R.D.23/10/1925 n.2537 vale a dire:

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE - S T A T U T O -

(redatto l'11/11/1976 e modificato il 12/11/1982, il 5/12/2000, il 27/02/2006, revisione in materia fiscale adottata il 17/12/2014)

- a. esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino la professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;
- b. si propone quale organo di consultazione diretto per la Regione;
- c. interviene, nelle sedi competenti, per la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;
- d. costituisce commissioni consultive e di studio per i problemi regionali con la partecipazione ad ognuna di almeno un Consigliere che la presiede;
- e. provvede alla designazione di rappresentanti della Federazione in seno alle commissioni legislative, esaminatrici o di studio dell'Amministrazione regionale e di altri Enti ed istituzioni sia pubbliche, sia private o miste, a carattere regionale, ivi comprese le Università;
- f. predispose il bilancio consuntivo e preventivo nei termini di cui all'art.3;
- g. favorisce ed implementa le finalità della Federazione, in particolare:
 1. promuove iniziative di consulenza amministrativa e giuridica nonché di informazione ai fini di un efficace coordinamento delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini-membri;
 2. promuove e cura i rapporti con gli analoghi organismi di rappresentanza regionale delle altre professioni, nonché con le rappresentanze regionali delle altre forze sociali;
 3. promuove e cura i rapporti con gli organismi di rappresentanza della categoria a livello regionale e nazionale;
 4. promuove ed attua l'aggiornamento professionale degli iscritti ai vari Ordini-membri.

Per iniziative diverse da quelle sopra indicate le delibere saranno vincolanti per gli Ordini provinciali solo se approvate all'unanimità.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno sei volte l'anno e quando si renda necessario rinnovare una o più cariche sociali.

Inoltre egli deve convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei Consiglieri in carica gliene faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a ciascun Consigliere per raccomandata, fax o a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, secondo la valutazione del Presidente, tale termine potrà essere abbreviato a tre giorni prima della riunione; in alternativa, la votazione del Consiglio potrà essere espressa, con la medesima maggioranza, via posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Tutte le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I Consiglieri non sono remunerati, salvo i rimborsi spese da determinarsi a fine anno a cura del Consiglio.

Art. 8 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio di Federazione, dovranno essere approvate dall'Assemblea della Federazione stessa con la maggioranza dei due terzi dei presenti.